Roma, 5 novembre 2026

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della Salute

Al presidente della Conferenza Stato, Regioni, Province Autonome

Alle commissioni parlamentari competenti

Ai gruppi parlamentari

OGGETTO: Richiesta di proroga del termine di sospensione di efficacia della disciplina sulla concorrenza in ambito sanitario e sociosanitario e del termine per la sua attuazione da parte delle Regioni.

In forza dell'art. 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) si è introdotta una nuova disciplina per l'accreditamento e la stipula degli accordi contrattuali in ambito sanitario e sociosanitario, in modifica del D.lgs. 502/1992, e segnatamente degli artt. 8 quater, comma 7, e 8 quinquies, con introduzione del comma 1bis. La nuova disciplina ha introdotto elementi concorrenziali ai relativi procedimenti.

In attuazione di tale norma è stato adottato il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, con il quale si era posto un termine per le Regioni per adeguarsi alla nuova disciplina e si erano definiti i nuovi requisiti per il rilascio di nuovi accreditamenti e per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali.

A seguito delle diverse e puntuali critiche che si sono rivolte a tale disciplina anche da parte delle Associazioni scriventi, il legislatore, con l'art. 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), ha sospeso l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'art. 15 della legge n. 118/2022, nonché del DM 19 dicembre 2022, fino al

31 dicembre 2026, "*al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale*". L'art. 36 ha subito modifiche operate dall'art. 1, comma 12, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, e dall'art. 26, comma 3, lett. b), del DL 19 febbraio 2026, n. 19, restando tuttavia immutato l'art. 36, ossia la sospensione finalizzata alla revisione della nuova disciplina introdotta dalla legge sulla concorrenza n. 118/2022, fino al 31 dicembre 2026.

Parallelamente, l'art. 4, comma 7, lett. c), del DL 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025), ha stabilito che "*Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026*."

È evidente che le Regioni non possono attuare entro il 31 dicembre 2026 una disciplina sospesa e soggetta a revisione entro il medesimo termine. Si tratta di un mancato coordinamento con la previsione dell'art. 36 della legge n. 193/2022

Le Associazioni scriventi chiedono pertanto che nel futuro provvedimento milleproroghe o in altri provvedimenti legislativi che si ritengono opportuni il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni alle disposizioni degli artt. 8 quater, comma 7, e 8 quinquies, comma 1 bis, attualmente sospese e oggetto di revisione, sia prorogato per superare l'oggettivo e non sostenibile sfasamento delle tempistiche e per consentire alle Regioni un tempo congruo per un'attività di adeguamento ordinamentale complessa e delicata.

Ma ancor prima **si chiede di voler prorogare il termine di sospensione dell'efficacia delle norme introdotte dalla legge sulla concorrenza n. 118/2022**, fissando nella futura legge sulla concorrenza, in modifica all'art. 36, comma 1, della legge n. 193/2024, un nuovo termine per consentire la revisione complessiva della disciplina sull'accreditamento e sull'accorso contrattuale, affidata al Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e da approvarsi con intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e province autonome.

La proroga consentirà di continuare in modo sempre più approfondito il lavoro di revisione, anche coinvolgendo le Associazioni scriventi mai sinora audite.

Si tratta di un lavoro complesso che deve tener conto delle diversità esistenti tra gli ordinamenti della sanità delle regioni nonchè di più e diversi essenziali aspetti che non possono essere sacrificati alle logiche di pura concorrenza non compatibili con la tutela della salute. Tra questi ricordiamo: la garanzia della continuità assistenziale e organizzativa, la distinzione che ci deve essere

tra rinnovo degli accordi contrattuali già in essere e stipula di nuovi accordi contrattuali con riferimento al fabbisogno programmato dalle Regioni, la definizione di criteri che tengano conto degli enti già accreditati nell'ampliamento delle capacità recettiva, il divieto assoluto di confronti selettivi su criteri economici, a tutela della libera scelta del cittadino, la valorizzazione del capitale umano e della continuità lavorativa. Non da ultimo occorre anche operare un necessario coordinamento con la disciplina dell'assistenza territoriale, le specificità del settore sociosanitario con particolare riferimento alle norme sulla non autosufficienza, gli anziani, la disabilità, alla peculiarità di tutti gli Enti gestori siano essi di natura pubblica o privata, coinvolti con i loro servizi nelle reti integrate di assistenza territoriale e di servizi di comunità.

Siamo sicuri che si potrà giungere, con le proroghe richieste, a definire una nuova disciplina capace di garantire, nella collaborazione tra pubblico e privato, continuità e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, salvaguardandone la natura solidale e universalistica, per la migliore tutela del diritto alla salute.

Cordiali saluti

Il Presidente AIAS f.to Giulio Francesco Bagnale	Il Presidente ANFFAS f.to Roberto Speziale	Il Presidente ANSDIPP f.to Sergio Sgubin	Il Presidente ARIS f.to Padre Virginio Bebber	Il Presidente Diaconia Valdese f.to Daniele Massa

Il Presidente UNEBA f.to Franco Massi	Il Presidente URIPA f.to Roberto Volpe